



# COMUNE DI BOVOLONE

*Provincia di Verona*

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA**  
**DELLA TARIFFA DI IGIENE**  
**AMBIENTALE**  
**(T.I.A.)**

*Approvato con delibera di C.C. n.32 del 28.04.2010  
e modificato con delibera di C.C. n. 45 del 30.11.2011*

# INDICE

<b>TITOLO I – NORME GENERALI</b> .....	pag.	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento .....	”	3
Art. 2 – Istituzione della Tariffa .....	”	3
<b>TITOLO II – GESTIONE DEL SERVIZIO</b> .....	”	4
Art. 3 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani .....	”	4
<b>TITOLO III – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</b> .....	”	5
Art. 4 – Determinazione della tariffa .....	”	5
Art. 5 – Presupposti della tariffa .....	”	5
Art. 6 – Soggetti passivi .....	”	5
Art. 7 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche .....	”	6
Art. 8 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche. Criteri generali. ....	”	7
Art. 9 – Determinazione del numero di occupanti i locali .....	”	8
Art. 10 – Locali ed aree imponibili .....	”	9
Art. 11 – Locali ed aree non imponibili .....	”	10
Art. 12 – Riduzioni .....	”	11
Art. 13 – Esenzioni .....	”	12
Art. 14 – Inizio e cessazione dell’occupazione e detenzione .....	”	13
Art. 15 – Tariffa giornaliera di smaltimento .....	”	14
<b>TITOLO IV – DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE</b> .....	”	16
Art. 16 – Denunce .....	”	16
Art. 17 – Accertamenti e controlli .....	”	17
Art. 18 – Riscossione e pagamenti .....	”	18
Art. 19 – Rimborsi .....	”	19
Art. 20 – Tasse, Imposte ed Addizionali .....	”	19
Art. 21 – Funzionario Responsabile .....	”	19
Art. 22 – Entrata in vigore .....	”	19
<b>ALLEGATO “A”</b> .....	”	20
<b>APPENDICE</b> .....	”	22



## **TITOLO I – NORME GENERALI**

### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO<sup>1</sup>**

1. Il presente Regolamento detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni e alla parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto di quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24.09.2009, che ha stabilito la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale;

2. In particolare, con il presente Regolamento, il comune di Bovolone, di seguito denominato COMUNE, esercita la potestà regolamentare attribuita ai comuni con l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.

4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 22/1997, nel D.P.R. 158/1999, nel D.Lgs. 152/2006, nei D.Lgs. 471-472-473/1997 e nel D.P.R. 602/1973<sup>2</sup>.

### **ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

1. Per la copertura integrale dei costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti urbani, di quelli assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, è istituita la Tariffa di Igiene Ambientale, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 22/1997, determinata ai sensi del D.P.R. 158/1999.

2. La Tariffa di Igiene Ambientale (di seguito denominata TIA) viene determinata dal COMUNE sulla base del Piano Finanziario, ai sensi del D.P.R. 158/99.

---

<sup>1</sup> Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della L. 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto, anche sintetico, delle disposizioni normative citate nel presente Regolamento viene riportato in Appendice.

<sup>2</sup> Nelle more della completa attuazione di quanto previsto nel D.Lgs. 152/2006, il presente regolamento si basa sulle norme ancora in vigore e disciplinate dal D.Lgs. 22/1997 e dal D.P.R. 158/1999.



## **TITOLO II – GESTIONE DEL SERVIZIO**

### **ART. 3 – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

1. Il servizio di gestione del ciclo dei Rifiuti Urbani, di quelli assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, è svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale, nelle forme previste dall'art. 21 del D.Lgs. 22/1997 da un soggetto denominato "Gestore".

2. Tale servizio è qualificato come attività di pubblico interesse ed è orientato al conseguimento degli obiettivi di riciclo e di recupero di materia e di energia.

3. L'attività gestionale della Tariffa compete, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, al "soggetto gestore", il quale esercita tutte le funzioni relative all'applicazione e riscossione della TIA, incluse le attività amministrative (denunce, variazioni, bollettazione, ecc.), di recupero crediti, nonché l'attività di controllo e gestione del contenzioso. Data la natura tributaria della TIA, soggetto beneficiario della stessa resta il COMUNE. I rapporti tra il soggetto gestore ed il COMUNE vengono disciplinati secondo quanto disposto ai sensi del successivo comma 4.

4. Il soggetto gestore può essere un terzo appositamente individuato dal COMUNE; in tal caso i rapporti saranno regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare ovvero idoneo contratto di servizio.

5. La TIA si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale ove la raccolta è obbligatoria.

6. Il servizio è obbligatoriamente istituito all'interno del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, degli insediamenti sparsi e dei centri commerciali e produttivi.

7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi anche legati ad interventi urbanistici, o edili o atmosferici non comporta esonero o riduzione della TIA.



## **TITOLO III – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE**

### **ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La TIA è determinata per anno solare con apposita deliberazione dell'organo comunale competente nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia, in relazione al Piano Finanziario elaborato e proposto dal Soggetto Gestore relativo al servizio per il periodo di cui si propone la tariffa.

2. In caso di mancata deliberazione entro i termini individuati dalle norme legislative e regolamentari vigenti, si intende prorogata la TIA in vigore.

3. La TIA è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali, agli oneri finanziari e a quelli di riscossione, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del medesimo servizio.

4. La TIA è articolata nelle fasce di utenze domestiche e non domestiche.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica o professionale, la TIA applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non fosse distinguibile la superficie destinata all'attività svolta da quella destinata all'uso domestico è applicata la TIA dell'uso prevalente.

### **ART. 5 – PRESUPPOSTI DELLA TARIFFA**

1. La TIA è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree destinate a verde esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

2. La presenza di arredo o macchinari o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile, salvo quanto disciplinato dall'art. 11 del presente Regolamento.

### **ART. 6 – SOGGETTI PASSIVI**

1. La TIA è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, costituenti presupposto ai sensi del precedente art. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i



quali usino in comune i locali e le aree stesse. Si considera pertanto soggetto tenuto al pagamento:

- per le utenze domestiche residenti, l'intestatario della scheda della famiglia anagrafica;
- per le utenze domestiche non residenti, colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 5 del presente Regolamento;
- per le utenze non domestiche il titolare dell'attività di impresa individuale o la società che costituisce persona giuridica.

2. Sono parimenti soggetti a TIA gli enti, le associazioni, i gruppi sportivi e altri soggetti simili, anche senza scopo di lucro, per le occupazioni realizzate in occasione di sagre, manifestazioni, feste e similari ricorrenze anche se patrocinate dal COMUNE.

3. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente o comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la TIA è dovuta dal proprietario dei locali, il quale sarà tenuto a dichiarare anche il numero di occupanti il locale, salvo quanto previsto al successivo comma 6 dell'art. 9 del presente Regolamento in merito alla determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche non residenti.

4. Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri commerciali integrati, soggetto passivo della TIA è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

5. Il COMUNE non è soggetto passivo per i locali e le aree adibite a propri uffici e servizi o per i locali ed aree adibite a servizi per i quali il COMUNE sostiene interamente la spesa di funzionamento.

## **ART. 7 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Vengono così definite:

- a) utenze domestiche dei soggetti residenti (UDr): le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultate dagli archivi dell'Anagrafe comunale della Popolazione Residente, come determinato al successivo art. 9;
- b) utenze domestiche dei soggetti non residenti (UDnr): le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito la loro residenza in un comune diverso da Bovolone o presso un indirizzo del comune di Bovolone diverso da quello risultante presso l'Anagrafe della Popolazione Residente.

2. Le UD dei soggetti residenti e dei soggetti non residenti vengono suddivise nelle seguenti dodici categorie (dove n.f. sta per "nucleo familiare"):

<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
1	N.f. composto da 1 componente
2	N.f. composto da 2 componenti
3	N.f. composto da 3 componenti
4	N.f. composto da 4 componenti
5	N.f. composto da 5 componenti
6	N.f. composto da 6 o più componenti
7	N.f. che pratica il compostaggio domestico composto da 1 componente
8	N.f. che pratica il compostaggio domestico composto da 2 componenti



9	N.f. che pratica il compostaggio domestico composto da 3 componenti
10	N.f. che pratica il compostaggio domestico composto da 4 componenti
11	N.f. che pratica il compostaggio domestico composto da 5 componenti
12	N.f. che pratica il compostaggio domestico composto da 6 o più componenti

3. Per la commisurazione della TIA verranno considerati i seguenti parametri:

- a) il numero dei componenti del nucleo familiare, ricavato sulla base delle indicazioni fissate all'art. 9 del presente Regolamento;
- b) la potenzialità di produzione dei rifiuti calcolata sulla base della superficie, espressa in metri quadrati, dell'immobile.

4. Fino a che non verrà fissato un più puntuale metodo per la determinazione della quantità di rifiuti prodotta da ciascun nucleo familiare, si utilizza, per la determinazione della TIA, il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, ponderato sulla base dei coefficienti di adattamento Ka per la parte fissa della TIA, e Kb per la parte variabile della stessa. I coefficienti che dovranno applicarsi, verranno determinati annualmente ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 del presente Regolamento.

#### **ART. 8 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE. CRITERI GENERALI.**

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche (UND) sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso e alla loro potenzialità di produrre rifiuti, accorpate per categorie omogenee secondo la tabella qui sotto riportata:

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli e luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni, commercio all'ingrosso
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura, centri di recupero, case di riposo, comunità
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie e studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, ottica, studi fotografici, biciclette e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato, lavanderie, noleggio e vendita videocassette
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista, ecc.
18	Attività artigianali tipo botteghe di falegname (superficie non superiore a mq. 400), idraulico, fabbro, elettricista, lucidature, tappezzerie, ecc.
19	Carrozzerie, officine, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici, con superfici superiori a mq. 400
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub



23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, negozi alimentari per la vendita di pane e pasta, salumi, formaggi e generi alimentari in genere, macellerie
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Negozi di ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzerie al taglio e d'asporto
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche e night club

2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione sopra riportata vengono associati, ai fini dell'applicazione della TIA, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di cui al comma 1 viene effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta dall'azienda e dichiarata sulla denuncia di cui all'art. 16 del presente Regolamento. In mancanza di essa, si fa riferimento all'attività riferita nella denuncia di attivazione del numero di partita I.V.A. o nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. così come descritti nei siti multimediali rispettivamente del Ministero delle Finanze e della C.C.I.A.A.

4. Per la commisurazione della TIA verrà considerato come unico parametro la potenzialità di produzione dei rifiuti calcolata per ciascuna categoria in riferimento all'attività esercitata sulla base della superficie, espressa in metri quadrati, dell'immobile.

5. Fino a che non verrà fissato un più puntuale metodo per la determinazione della quantità di rifiuti prodotta da ciascuna azienda, si utilizza, per la determinazione della TIA, il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, ponderato sulla base dei coefficienti di adattamento Kc per la parte fissa della TIA, e Kd per la parte variabile della stessa. I coefficienti che dovranno applicarsi, verranno determinati annualmente ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 del presente Regolamento.

6. La TIA per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 6 viene determinata puntualmente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento, per ogni singola manifestazione, sulla base dei costi accertati dal soggetto gestore. La TIA relativa a manifestazioni di qualunque genere di nuova organizzazione, viene determinata dal soggetto gestore entro una settimana dal termine dell'evento, sulla base dei costi accertati per lo svolgimento del servizio in tale occasione.

7. La TIA determinata secondo il comma precedente è dovuta dall'ente organizzatore solo in caso di realizzazione della relativa manifestazione.

## **ART. 9 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI OCCUPANTI I LOCALI**

1. Uno dei parametri utilizzati per il calcolo della parte variabile della TIA delle utenze domestiche, è costituito dal numero di persone che compongono il nucleo familiare. In particolare, tale dato viene determinato d'ufficio ed esclusivamente in base alle risultanze dei fogli di famiglia in possesso dell'Anagrafe comunale della Popolazione Residente, così come rilevati in un giorno compreso tra il 1° ed il 15 febbraio dell'anno a cui la tariffazione si riferisce, o comunque nel mese in cui viene elaborata la tariffazione per la riscossione della TIA.



2. In caso di non corrispondenza tra i dati anagrafici e quelli di fatto, si terrà sempre come unico dato valido quello anagrafico.

3. Nell'unico caso in cui all'interno del nucleo anagrafico risultino residenti dei cittadini che sono invece stabilmente domiciliati presso Comunità di Recupero, Case di Riposo, Piccole Fraternità, Parrocchie, ecc., tali componenti non verranno conteggiati ai fini del comma 1, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la causa del diverso domicilio sottoscritta dall'intestatario scheda del foglio di famiglia in cui il soggetto è residente.

4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica mai ed in nessun caso ai componenti del nucleo familiare residenti ma non dimoranti per motivi di studio, di lavoro (ad eccezione dei religiosi e dei sacerdoti) o di servizio militare o civile.

5. Le variazioni della composizione del nucleo familiare in corso d'anno decorrono sempre dall'esercizio successivo, non procedendo pertanto né a rimborsi né a conguagli in corso d'anno.

6. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, o di locali detenuti da utenze non domestiche e concesse in uso foresteria a dipendenti o clienti, il numero degli occupanti e quindi la relativa categoria, è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

DA METRI QUADRATI	A METRI QUADRATI	CATEGORIA
0	59	1
60	69	2
70	84	3
85	94	4
95	109	5
110 e oltre		6

#### **ART. 10 – LOCALI ED AREE IMPONIBILI**

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani:

- a) tutti i locali di qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, ad eccezione dei locali di cui al successivo art. 11;
- b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
- c) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
- d) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
- e) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini, uffici e negozi, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di mq. 20 per colonnina di erogazione.

2. La superficie dei fabbricati come definiti al precedente comma viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali. Per le aree scoperte il calcolo della



superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. Le frazioni di metro sono arrotondate per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che sia uguale o superiore oppure inferiore a 0,5 mq.

### **ART. 11 – LOCALI ED AREE NON IMPONIBILI**

1. Non sono soggetti a TIA i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno quali, ad esempio:

- a) locali destinati esclusivamente a centrale termica;
- b) locali, o parti di essi, occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiusi purché non destinati a lavorazione;
- c) vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
- d) cavedi, cortili interni non accessibili;
- e) superfici delle utenze non domestiche ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; sono invece considerate interamente soggette a TIA le superfici delle utenze non domestiche che producono sia rifiuti speciali che rifiuti assimilabili agli urbani, in quanto i coefficienti di capacità produttiva tengono già conto di tale particolarità;
- f) locali di impianti sportivi e palestre riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a TIA tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, uffici, ecc.
- g) edifici o parti di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto per la parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- h) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono invece assoggettabili alla TIA le superfici delle abitazioni benché rurali e dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo;
- i) fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata occupazione;
- j) fabbricati in corso di ristrutturazione o di edificazione, comprovata dal rilascio di concessione edilizia o di D.I.A. purché non utilizzati;
- k) locali non allacciati ai servizi di cui al comma 2 dell'art. 5 e completamente privi di suppellettili e arredamento (cosiddetti locali vuoti e privi di utenze);
- l) aree comuni del condominio;
- m) aree scoperte pertinenziali o accessorie delle civili abitazioni;
- n) aree scoperte adibite a verde accessorie o pertinenziali a qualsiasi locale od area imponibile;
- o) aree scoperte delle utenze non domestiche destinate a parcheggio, sia di mezzi propri, che di clienti o dipendenti.

L'elenco di cui sopra non deve ritenersi esaustivo bensì di natura indicativa.

2. I locali e le aree non imponibili di cui al comma precedente dovranno comunque essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 16 del presente Regolamento.



## ART. 12 – RIDUZIONI

1. La TIA delle utenze domestiche viene ridotta, su istanza presentata dall'utente tramite la denuncia di cui all'art. 16, in considerazione dell'accertata ed obiettiva minore potenzialità di produzione dei rifiuti, nei casi di:

- a) abitazioni tenute a disposizione, ma di fatto mai occupate, condotte o utilizzate, a condizione che venga dichiarato che le stesse non verranno cedute in locazione o in comodato entro l'anno, salvo accertamento da parte del soggetto gestore: **abbattimento del 100% della TV**; considerazione del numero degli occupanti al fine della determinazione della parte fissa pari ad 1 (uno);
- b) abitazioni con uso limitato o discontinuo, non superiore a mesi sei all'anno, purché tale stato venga dichiarato, salvo accertamento da parte del soggetto gestore<sup>3</sup>: **abbattimento del 50% della TV**; considerazione del numero degli occupanti al fine della determinazione della parte fissa se utilizzata da non residenti o in aggiunta all'abitazione principale in base a quanto previsto all'art. 9, comma 6, del presente Regolamento;
- c) nuclei famigliari che dichiarano di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti domestici con trasformazione biologica tramite composte, cumulo o altro sistema idoneo, su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione secondo la convenzione di cui all'allegato "A" del presente regolamento: **TV fissata in modo specifico** ai sensi di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del presente Regolamento.

2. La TIA delle utenze domestiche viene ridotta, su istanza presentata dall'utente tramite la denuncia di cui all'art. 16, in considerazione del particolare onere che grava su alcune categorie di cittadini residenti particolarmente svantaggiati dall'applicazione della tariffa, di una percentuale pari al 30%, calcolato sia sulla TV che sulla TF, ai nuclei famigliari composti da un unico occupante, ultrasessantacinquenne, il cui reddito, al netto della rata dell'eventuale affitto, debitamente accertata, non raggiunga il minimo vitale.

3. La TIA delle utenze non domestiche viene ridotta, su istanza presentata dall'utente, allo scopo di incentivare la minore produzione di rifiuti e l'utilizzo e la commercializzazione di prodotti ecocompatibili e riutilizzabili, nei casi di:

- a) attività per le quali gli utenti dimostrino il conferimento dei rifiuti ad un circuito diverso dalla privativa comunale: **riduzione della TV pari al 20%**;
- b) attività per le quali gli utenti dimostrino, attraverso la dovuta certificazione, di aver effettuato l'avvio a riciclo e/o riutilizzo di una parte specifica e non indistinta dei rifiuti prodotti, ottenendo così un'accertata minore produzione di rifiuti: **riduzione della TV in misura stabilita di volta in volta dal soggetto gestore fino ad un massimo del 40%**;
- c) attività per le quali gli utenti dimostrino di aver acquistato attrezzature in grado di effettuare un pretrattamento volumetrico, selettivo o quantitativo che agevoli la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, o il recupero del rifiuto: **riduzione della**

---

<sup>3</sup> Il periodo di 6 mesi l'anno deve considerarsi, di massima, continuativo. Ad esempio, non rientrano in nessun caso in questa ipotesi di riduzione le utenze domestiche che occupano i locali solo per dormire o solo nei fine settimana.



**TV in misura stabilita di volta in volta dal soggetto gestore fino ad un massimo del 40%;**

- d) utenze non domestiche del settore agroalimentare che dimostrino di effettuare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti dell'attività con trasformazione biologica tramite composte, cumulo o altro sistema idoneo: **riduzione della TV in misura stabilita di volta in volta dal soggetto gestore fino ad un massimo del 15%;**
- e) attività produttive che hanno ottenuto la certificazione ambientale del sito produttivo aderendo a istituti di ecogestione e/o audit ambientale (ad esempio le certificazioni ISO14001, EMAS, ECOAUDIT): **riduzione pari al 30% della TV.**

4. La superficie delle aree scoperte di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 10, a qualsiasi uso sia adibita, è computata nella misura del 50%.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo, entrano in vigore l'anno successivo a quello di presentazione della denuncia di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

6. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera c (compostaggio domestico) e di cui al comma 3 lettera d (compostaggio non domestico) possono essere concesse, di volta in volta, per un solo anno, prorogabile solo dietro presentazione della denuncia di cui all'art. 16 del Presente Regolamento.

7. Tutte le riduzioni di cui al comma 1, lettera c (compostaggio domestico) e di cui al comma 3 lettera d (compostaggio non domestico), in vigore al 01.01.2011, cessano di avere validità a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento, salvo successiva presentazione, entro i termini previsti dall'art. 16, di apposita denuncia di variazione.

8. Tutte le altre riduzioni di cui al presente articolo, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi al primo, salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di variazione di cui all'art. 16, comma 5, del presente Regolamento al decadere delle condizioni che hanno determinato la concessione della riduzione esenzione.

9. Le riduzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritte nel bilancio del COMUNE come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TIA relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

### **ART. 13 – ESENZIONI**

1. Sono esentati dal pagamento della tariffa:

- a) i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti ultrasessantenni titolari di sola pensione sociale;
- b) i nuclei familiari assistiti in via continuativa dal COMUNE, previa attestazione dell'Assistente Sociale del COMUNE;
- c) gli edifici adibiti a scuole pubbliche e private legalmente riconosciute, in considerazione della minima produzione di rifiuti cui danno luogo e dell'opera culturale e di collaborazione con le campagne comunali di promozione educativa svolte;
- d) le associazioni culturali, ricreative e sociali senza scopo di lucro, ad eccezione di:  
✓ sedi dei partiti politici e dei sindacati;



- ✓ superfici in cui si svolgano attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  - ✓ locali ed aree, anche scoperte, utilizzati in occasione delle manifestazioni di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento;
- e) la canonica, il centro ricreativo parrocchiale, l'oratorio ed i locali annessi in considerazione dell'importanza dell'attività sociale svolta;
- f) l'Ente organizzatore della manifestazione denominata 'Carnevale Bovolonese' per gli spazi utilizzati per la sfilata carnevalesca.

2. Le predette esenzioni sono sempre concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della denuncia di cui all'art. 16 del presente Regolamento ed hanno validità un anno, ad eccezione di quelle di cui alle lettere c) d) e) f) che verranno mantenute anche per gli anni successivi, salvo la presentazione della denuncia di variazione di cui all'art. 16 comma 5 del presente Regolamento al decadere delle condizioni che hanno determinato la concessione dell'esenzione.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TIA relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

#### **ART. 14 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE**

1. L'obbligazione al pagamento della TIA decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

2. Per le utenze domestiche, le variazioni intervenute durante il corso dell'anno nell'ambito del COMUNE per effetto di cambio di indirizzo non danno luogo a recuperi o a rimborsi di tariffa ed esplicano i loro effetti dall'anno solare successivo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, i cambi di indirizzo determinati da separazioni coniugali, determinano, per l'intestatario scheda che cambia indirizzo, l'applicazione della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di variazione anagrafica mediante l'addebito del suppletivo per la sola TF riferita alla superficie della nuova abitazione. Determina invece, per il coniuge che resta nell'abitazione originaria la decorrenza della tariffa dal 1° gennaio dell'anno successivo alla variazione di grado parentela, ai sensi del comma 10 dell'art. 16 del presente Regolamento.

4. L'obbligazione cessa, con diritto allo sgravio della tariffa se di importo superiore ad € 12,00, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata dall'utente la denuncia di cessazione, debitamente accertata.

5. In caso di cessazione dell'occupazione con subentro, accertata successivamente all'avvio del procedimento di riscossione coattiva, il contribuente avrà diritto allo sgravio della sola imposta, mentre sarà comunque tenuto al pagamento di tutti gli oneri accessori legati alla riscossione coattiva stessa.



## ART. 15 – TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, anche se in modo ricorrente, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è applicata la tariffa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. Viene considerato temporaneo l'uso non superiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La TIA giornaliera applicata agli **esercenti il commercio su aree pubbliche** in forma itinerante non permanente (ad esempio gli esercenti il mercato settimanale, la Fiera di San Biagio, il Carnevale Bovolonese, ed ogni altra manifestazione fieristica o contradale effettuata su suolo pubblico) e ad ogni altra tipologia di occupazione di suolo pubblico, ad eccezione di quelle di cui al seguente comma, è quella di cui alla categoria 29 (banchi di mercato generi alimentari) per le occupazioni che prevedono la somministrazione e/o la vendita di alimenti e bevande, e quella di cui alla categoria 16 (banchi di mercato beni durevoli) per tutte le altre tipologie di occupazione. Tali tariffe sono da intendersi al metro al giorno, con l'obbligo di un versamento minimo di € 10,00.

4. La TIA giornaliera relativa alle occupazioni effettuate per lo **spettacolo viaggiante** è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria 2 (Cinematografi e Teatri), rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 200%, con l'obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00.

5. In mancanza di una ulteriore voce di occupazione, non attribuibile alle tipologie di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 200%, con l'obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00.

6. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando l'utente dall'obbligo di raccolta e conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti e campane e da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle norme generali o regolamentari.

7. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare anche contestualmente al Canone di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche, a mezzo degli appositi bollettini postali messi a disposizione dal soggetto gestore.

8. Oltre che dal soggetto gestore, la tariffa giornaliera può essere applicata anche dagli uffici comunali che si occupano della riscossione del C.O.S.A.P.

9. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:

- a) Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 120 minuti;
- b) Occupazioni effettuate da imprese edili per interventi di qualunque genere sugli immobili;
- c) Occupazioni effettuate in occasione di traslochi;
- d) Occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;



- e) Occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 6, per i quali il corrispettivo del costo di gestione dei rifiuti viene calcolato come previsto all'art. 8 comma 7 del presente regolamento.

10. Per quanto non specificato espressamente per la tariffa giornaliera di smaltimento, si applicano le disposizioni relative alla TIA.



## **TITOLO IV – DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE**

### **ART. 16 – DENUNCE**

1. I soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento devono presentare denuncia unica<sup>4</sup> al soggetto gestore entro il 10 febbraio dell'anno successivo a quello nel quale si è verificata o è cessata l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

2. I soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento devono presentare entro lo stesso termine di cui al comma 1, denuncia unica per usufruire delle riduzioni di cui all'art. 12 o delle esenzioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

3. Sono inoltre tenuti alla presentazione di opportuna denuncia, gli eredi di immobili i cui precedenti occupanti siano deceduti. In caso di mancata presentazione della denuncia, il soggetto gestore provvederà d'ufficio ad intestare la TIA relativa ai locali in oggetto al primo tra i nominativi indicati tra gli eredi nelle dichiarazioni di successione presentate secondo le modalità stabilite dal Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e trasmesse dall'Agenzia delle Entrate al COMUNE, preferendo, in ogni caso, i residenti nel COMUNE.

4. In caso di più eredi, la TIA viene comunque intestata sempre ad uno e ad uno soltanto degli aventi diritto, con diritto di rivalsa sugli altri ai sensi di quanto disposto al Libro secondo del Codice Civile<sup>5</sup>.

5. Ad eccezione di quanto previsto all'art. 12, comma 6 del presente regolamento, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a TIA siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali e alle aree, alla loro superficie e/o destinazione che comporti un diverso ammontare della TIA o che comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

6. La denuncia originale, di variazione o di cessazione deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore e messi gratuitamente a disposizione degli interessati presso il soggetto gestore, l'Ufficio Anagrafe, lo Sportello Unico per le Imprese del COMUNE, al sito internet del COMUNE, nonché presso ulteriori uffici e sportelli utilizzati direttamente dal soggetto gestore.

7. Al fine di informare al meglio i cittadini, di scoraggiare l'evasione e di limitare al massimo il contenzioso, è fatto obbligo, agli addetti all'Ufficio Anagrafe, di consegnare il modello di denuncia di cui al comma 6, unitamente alle istruzioni per la compilazione dello stesso, a tutti i cittadini italiani e comunitari che richiedano la residenza nel COMUNE, che richiedano un cambio di indirizzo all'interno del COMUNE, o che contraggano matrimonio nel COMUNE mantenendo poi la residenza nello stesso, invitandoli a compilarlo e a riconsegnarlo all'addetto comunale che provvederà ad effettuare l'accertamento di residenza o, in alternativa, agli uffici del soggetto gestore.

---

4 Per denuncia unica si intende che i conduttori o gli occupanti devono indicare sullo stesso modulo tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse.

5 Essendo il testo normativo in questione molto ampio, esso rimane a completa disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi del Comune.



8. Allo stesso fine, è fatto obbligo agli agenti del Comando di Polizia Municipale, di compilare direttamente, previa misurazione dei locali, la denuncia di occupazione di locali ed aree in caso di immigrazione o cambio di indirizzo di cittadini extracomunitari. Gli stessi agenti saranno poi tenuti a trasmettere tale denuncia all'Ufficio Tributi.

9. Il mancato adempimento di quanto fissato ai commi 7 e 8 da parte degli addetti all'Ufficio Anagrafe o degli Agenti del Comando di Polizia Municipale non esonera in ogni caso dall'obbligo di presentazione della denuncia, così come previsto al comma 1.

10. Non sono tenuti alla presentazione della denuncia, che verrà compilata d'ufficio, i nuovi intestatari del foglio di famiglia subentranti al precedente nei casi di variazione grado parentela per decesso, emigrazione o cambio di indirizzo del capofamiglia, sempreché non ricorrano modifiche sostanziali nelle condizioni di imponibilità.

## **ART. 17 – ACCERTAMENTO E CONTROLLI**

1. Le denunce di nuova utenza, di variazione o di cessazione, concernenti l'occupazione o la detenzione di locali ed aree, e le denunce per la richiesta di riduzioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento, in modo particolare quelle inerenti la dichiarazione di effettuazione di compostaggio domestico e non domestico, possono essere soggette a controllo d'ufficio.

2. A tal fine il soggetto gestore può:

- invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze;
- accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti. Il soggetto gestore dovrà informare dell'accesso l'utente, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Nel caso in cui l'accesso non venga consentito o sia impossibile, il soggetto gestore è autorizzato a determinare la superficie e la destinazione dell'immobile per via induttiva, sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dagli articoli 2727 e 2729 del Codice Civile;
- accedere agli immobili soggetti al servizio per verificare l'effettivo smaltimento del rifiuto umido attraverso compostaggio domestico o non domestico.

3. Nel caso in cui, in seguito al controllo d'ufficio di cui al comma 1 del presente articolo, si accerti la non veridicità di quanto dichiarato dall'utente, esso è tenuto, oltre a quanto eventualmente da accertare ai sensi del successivo comma 5, a corrispondere una quota pari ad € 25,00 per diritti di sopralluogo che saranno riscossi mediante iscrizione diretta insieme alla Tariffa.

4. La somma di cui al comma 3 è soggetta a revisione periodica da parte del COMUNE.



5. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia originale o di variazione, il soggetto gestore, entro il termine di anni cinque dal momento in cui la denuncia è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata, emette avviso di accertamento, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007).

6. Per le violazioni sopra riportate si applicano le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472-473/1997.

7. In caso di emissione di avviso di accertamento di cui al precedente comma 5, l'utente è tenuto a corrispondere, in aggiunta a quanto previsto per tariffa e sanzioni amministrative, come stabilite al precedente comma 6, le spese relative all'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e/o le spese relative alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, in base agli importi stabiliti dall'apposito decreto del Ministero delle Finanze.

### **ART. 18 – RISCOSSIONE E PAGAMENTI**

1. La riscossione ordinaria della tariffa viene effettuata dal COMUNE, unico ente beneficiario, in forma diretta mediante l'emissione di avvisi di pagamento da inviare entro il 31 dicembre del terzo anno successivo al periodo a cui si riferisce. Verrà effettuata, di norma, in due rate semestrali.

2. La riscossione ordinaria potrà avvenire tramite bollettino postale, pagabile presso gli Uffici di Poste Italiane s.p.a. o presso gli sportelli bancari aderenti al circuito microincassi, oppure tramite addebito diretto nel conto del contribuente, in seguito ad apposita richiesta di pagamento a mezzo R.I.D. inoltrata dallo stesso contribuente al suo istituto di credito.

3. Le eventuali spese addebitate all'ente dal servizio di tesoreria in seguito ad insoluti derivanti dalle riscossioni a mezzo R.I.D., sono a carico del contribuente, al quale verranno addebitate in occasione della prima bollettazione successiva.

4. La riscossione della tariffa limitatamente ai soggetti di cui all'art. 6 comma 2 viene effettuata dal soggetto gestore, tramite l'emissione di apposito avviso di pagamento, anche anticipato, da emettere in ogni caso entro 15 giorni dallo svolgimento della manifestazione.

5. Non si fa luogo a riscossione della tariffa qualora l'importo dovuto, esclusi altri oneri, sia pari o inferiore ad € 12,00, ad eccezione dell'importo minimo di cui all'art. 15, commi 3, 4 e 5.

6. La somma di cui al comma 3 5 è soggetta a revisione periodica da parte del COMUNE.

7. In caso di emissione di avvisi di accertamento, la riscossione avviene in prima istanza a mezzo degli appositi bollettini di conto corrente postale allegati agli atti stessi. In caso di mancato pagamento, il COMUNE provvederà alla riscossione coattiva.

8. Viene demandata al COMUNE la scelta del soggetto a cui affidare, mediante apposita convenzione, l'incarico per l'affidamento della riscossione coattiva, secondo le norme vigenti in materia.

9. In caso di avvio del procedimento di riscossione coattiva, restano a carico del contribuente tutti gli oneri accessori legati ad essa.



## **ART. 19 – RIMBORSI**

1. Nei casi di errore del soggetto gestore che incidono sull'entità della tariffa, l'utente ha diritto al rimborso, purché non siano decorsi più di cinque anni dall'avvenuto pagamento. Il rimborso potrà essere disposto d'ufficio dal soggetto gestore, oppure su istanza dell'interessato, entro 180 giorni dalla presentazione della stessa.

2. Sulla tariffa da restituire al contribuente ai sensi del comma precedente (per errori del soggetto gestore) si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente<sup>6</sup>, calcolati con maturazione giornaliera, con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il relativo versamento.

3. Non si fa luogo a rimborso o sgravio qualora l'importo della tariffa oggetto del rimborso, esclusi eventuali interessi, sia pari o inferiore ad € 12,00.

4. La somma di cui al comma 3 è soggetta a revisione periodica da parte del COMUNE.

## **ART. 20 – TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI**

1. Eventuali tasse, imposte ed addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

## **ART. 21 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla TIA sono attribuiti al soggetto gestore, il quale può designare un Funzionario Responsabile mediante atto deliberativo dello stesso.

## **ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano con decorrenza 01.01.2012.

2. Fino al 31.12.2011 devono intendersi valide le disposizioni già approvate con il Regolamento Comunale di cui alla deliberazione di C.C. 32 del 28.04.2010.

---

<sup>6</sup> Al momento dell'approvazione del presente Regolamento tale tasso viene disciplinato dal Decreto del Ministero delle Finanze del 07 dicembre 2010, per una percentuale pari al 1,5%.



## ALLEGATO "A"

La convenzione qui di seguito riportata si intende parte integrante delle schede di denuncia Utenze Domestiche sottoscritte dai contribuenti ai sensi degli articoli 12 e 16 del presente regolamento. Con la firma apposta su tali schede si intende pertanto implicitamente sottoscritta la convenzione qui di seguito riportata, come del resto riportato sulla scheda di denuncia stessa.

### **CONVENZIONE PER LA RIDUZIONE T.I.A. PER EFFETTUAZIONE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Art. 1 - L'Utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, la frazione umida dei rifiuti urbani (resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, sfalci d'erba e scarti vegetali in genere, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione di materiali costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo le istruzioni fornite dal Comune.

Art.2 - Il compostaggio avverrà a mezzo di:

CUMULO       SILO/CASSA       BUCA       COMPOSTER

- per cumulo è da intendersi l'accumulo ordinato dei materiali organici secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per silo/cassa è da intendersi un contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi di legno, secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per buca è da intendersi l'accumulo dei materiali organici in apposita buca (impermeabilizzata o meno) secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per composter è da intendersi un contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico.

Tali contenitori o strutture devono essere realizzati in modo conforme alle indicazioni del Comune, dimensionati in rapporto alla quantità di materiali organici prodotti, gestiti in modo appropriato (secondo i criteri predisposti dal Comune) e posizionati in modo da non arrecare fastidio al vicinato.

Art. 3 - L'Utente si impegna ad utilizzare in loco, sull'area di pertinenza dell'immobile, il materiale prodotto nella struttura di compostaggio.

Art. 4 - Il Comune, con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sottoscrizione della presente convenzione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, provvede d'ufficio ad applicare la Tariffa specifica prevista ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.);

Art. 5 - L'Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto delle presente convenzione e del possesso dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni, consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della "frazione secca" dei rifiuti urbani al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione umida da trattare mediante compostaggio domestico e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata.



Art. 6 - L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nella presente convenzione o successivamente impartite dal Comune, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa come prevista dalla normativa vigente, oltre alla cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale. Nel caso di contenitore fornito dal Comune, l'accertato uso improprio o difforme dello stesso ne comporta, inoltre, il ritiro da parte del Comune stesso.

Art. 7 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e dal vigente Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale.



## APPENDICE

### DECRETO LEGISLATIVO 05 FEBBRAIO 1997, N. 22

**ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 91/156/CEE SUI RIFIUTI, 91/689/CEE SUI RIFIUTI PERICOLOSI E 94/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.**  
(G.U. 15.02.1997, n. 38 - Supplemento Ordinario)

#### Art. 21 - Competenze dei comuni

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
  - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
  - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
3. E', inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi

#### Art. 49 - (Istituzione della tariffa)

1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.
- 1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- 4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.
6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.
8. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.
17. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

### D.P.R. 27-04-1999, N. 158

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA ELABORAZIONE DEL METODO NORMALIZZATO PER DEFINIRE LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI.**  
(G.U. 04-06-1999, n. 129, Supplemento ordinario)

#### **Preambolo**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare l'articolo 49, che istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e disciplina l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;

Considerato che la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari;

Tenuto conto dell'esigenza di prevedere una fase transitoria per l'applicazione del nuovo sistema tariffario, al fine di raggiungere gradualmente la copertura del cento per cento dei costi di gestione del servizio; di applicare sistemi di regolazione dinamica differenti a seconda dello scarto esistente tra gettito della preesistente tassa per lo smaltimento dei rifiuti e costo totale dei servizi; di incentivare e organizzare l'introduzione della raccolta differenziata; di raccogliere i dati e gli elementi necessari per mettere a punto gli standard minimi di servizio, gli standard dei costi per singole attività attinenti al ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti ed un'eventuale definitiva parametrizzazione presuntiva di riferimento del quantitativo di rifiuti conferito dalle singole tipologie di utenza, da approvarsi con provvedimento successivo;

Considerato, altresì, che la tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ed applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Ritenuto di doversi adeguare alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in data 30 settembre 1998;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1998 e del 16 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente regolamento:

#### Art. 1. - Metodo normalizzato

1. È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

#### Art. 2. - Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali.

2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.

#### Art. 3. - Determinazione della tariffa

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.



2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1.

#### Art. 4. - Articolazione della tariffa

1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.

#### Art. 5. - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.

3. Abrogato.

4. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al presente decreto.

#### Art. 6. - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.

#### Art. 7. - Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1. Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

3. L'ente locale può elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.

#### Art. 8. - Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;

b) il piano finanziario degli investimenti;

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie;

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

a) il modello gestionale ed organizzativo;

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

c) la ricognizione degli impianti esistenti;

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

#### Art. 9. - Adempimenti dei comuni

1. Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3. [1]

2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del presente decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i comuni avviano, con forme adeguate, l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti - isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari, e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del compiuto delle agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalità che i comuni medesimi determineranno.

#### Art. 10. - Riscossione della tariffa

1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell'articolo 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

#### Art. 11. - Disposizioni transitorie

1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima così articolata:

a) tre anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%;

b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%;

c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;

d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

#### Art. 12. - Verifica sull'applicazione del metodo normalizzato

1. Durante i primi due anni di applicazione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, con la collaborazione dell'A.N.P.A., delle regioni, dell'U.P.I., dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M. effettua una verifica sull'applicazione del metodo normalizzato e della contabilità per centri di costo analitici su un campione di comuni eterogeneo su base regionale e statisticamente rappresentativo. Sulla base dei risultati ottenuti potranno essere apportate eventuali modifiche al metodo normalizzato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

#### **ALLEGATO 1 - (previsto dall'articolo 1, comma 1)**

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$(1) \Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

$\Sigma T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento

$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

$IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento

$X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento

$CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1 Costi operativi di gestione = CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTIA

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dai Conai;

• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori;

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbouci e sconti)



- B7 - Costi per servizi
- B8 - Costi per godimento di beni di terzi
- B9 - Costo del personale
- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali
- B13 - Altri accantonamenti
- B14 - Oneri diversi di gestione

2.2 Costi Comuni - CC.  
 In tali costi sono compresi:  
 Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC  
 Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.  
 Costi Comuni Diversi = CCD

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).  
 2.3 Costi d'Uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:  
 (2)  $CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$   
 La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:  
 (3)  $R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$

dove:  
 $r_n$  = Tasso di remunerazione del capitale impiegato  
 $KN_{n-1}$  = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)  
 $I_n$  = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
 $F_n$  = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.  
 Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:  
 (4)  $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$

La parte fissa  $\Sigma TF$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:  
 (5)  $\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$   
 Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile  $\Sigma TV$ , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile  $\Sigma TV$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:  
 (6)  $\Sigma TV = CRT + CTIA + CRD + CTR$

4. Articolazione della tariffa a regime.  
 4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.  
 La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria ( $E/m^2$ ), per la superficie dell'utenza ( $m^2$ ) corretta per un coefficiente di adattamento ( $Ka$ ) secondo la seguente espressione:  
 (7)  $TfD(n, S) = QuF \cdot S \cdot Ka(n)$

dove:  
 $TfD(n, S)$  = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.  
 $S$  = Superficie dell'abitazione ( $m^2$ )  
 $QuF$  = Quota unitaria ( $E/m^2$ ), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento ( $Ka$ ).

(8)  $QuF = Ctuf / \Sigma_a S_{tot}(n) \cdot Ka(n)$   
 dove:  
 $Ctuf$  = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

$S_{tot}(n)$  = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare  
 $Ka(n)$  = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.

Tabella 1a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

Tabella 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT  
 Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;  
 Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;  
 Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.  
 La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento ( $Kb$ ) per il costo unitario ( $E/kg$ ) secondo la seguente espressione:  
 (9)  $TvD = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$

dove:  
 $TvD$  = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.  
 $Quv$  = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività ( $Kb$ ).

(10)  $Quv = Q_{tot} / \Sigma_n N(n) \cdot Kb(n)$   
 dove:  
 $Q_{tot}$  = Quantità totale di rifiuti  
 $N(n)$  = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

$Kb(n)$  = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2.  
 $Cu$  = Costo unitario ( $E/kg$ ). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche



Comuni			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (E/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$(11) \text{TFnd}(ap, S_{ap}) = \text{Qapf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

TFnd(ap, S<sub>ap</sub>) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>.

S<sub>ap</sub> = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = Quota unitaria (E/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$$(12) \text{Qapf} = \text{Ctapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

S<sub>tot</sub>(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione					
		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,43	0,61	0,45	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,39	0,46	0,33	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,43	0,52	0,36	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,74	0,81	0,63	0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,45	0,67	0,35	0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,33	0,56	0,34	0,57
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,08	1,59	1,01	1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,85	1,19	0,85	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,89	1,47	0,90	1,09
10	Ospedali	1,07	1,29	0,82	1,70	0,86	1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	0,97	1,47	0,90	1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,51	0,86	0,48	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41	0,92	1,22	0,85	1,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	0,96	1,44	1,01	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,72	0,86	0,56	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,08	1,59	1,19	1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	0,98	1,12	1,19	1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,74	0,99	0,77	1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	0,87	1,26	0,91	1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,32	0,89	0,33	0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,43	0,88	0,45	0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	3,25	9,84	3,40	10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	2,67	4,33	2,55	6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	2,45	7,04	2,56	7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	1,49	2,34	1,56	2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,49	2,34	1,56	2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	4,23	10,76	4,42	11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,47	1,98	1,65	2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	3,48	6,58	3,35	8,24
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	0,74	1,83	0,77	1,91

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione					
		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,34	0,66	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,70	0,85	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,43	0,62	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,23	0,49	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,02	1,49	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,65	0,85	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,93	0,96	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	0,76	1,09	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,48	0,53	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,86	1,10	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	0,86	1,20	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,68	1,00	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	1,19	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,42	0,88	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,53	1,00	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	5,01	9,29	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,83	7,33	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,91	2,66	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,13	2,39	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,58	10,89	0,34	10,88
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,00	1,58	1,02	1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.



4.4 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (E/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$(13) TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

TVnd(ap, S<sub>ap</sub>) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>.

Cu = Costo unitario (E/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

S<sub>ap</sub> = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m<sup>2</sup> anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

Tabella 4a - Intervalli di produzione kg/m<sup>2</sup> per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione					
		kg/m <sup>2</sup> anno					
		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,98	5,65	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,60	4,25	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,00	4,80	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,11	6,18	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,80	10,98	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,21	13,55	7,90	9,62
10	Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,90	13,55	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,68	7,89	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,66	7,90	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9,00	10,32	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,80	9,10	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,20	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,00	8,10	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	24,60	39,80	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	22,55	64,77	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	13,72	21,55	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	13,70	21,50	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	38,90	98,96	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,20	14,53	23,98
29	Banchi di mercato generi alimentari	28,70	56,78	32,00	60,50	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	6,80	16,83	6,80	16,80

Tabella 4b - Intervalli di produzione kg/m<sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione					
		kg/m <sup>2</sup> anno					
		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,93	5,62	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,95	7,20	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,65	5,31	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	1,95	4,16	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,66	12,65	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	5,52	7,23	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,88	8,20	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	6,48	9,25	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,10	4,52	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,28	9,38	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	7,31	10,19	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,75	8,54	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,82	10,10	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,57	7,50	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,47	8,52	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	42,56	78,93	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	32,52	62,31	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,20	22,57	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	9,60	20,35	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	55,94	92,55	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	8,51	13,42	8,95	15,43

5. Abrogato.

D.Lgs. 15-12-1997, n. 446

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, REVISIONE DEGLI SCAGLIONI, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IRPEF E ISTITUZIONE DI UNA ADDIZIONALE REGIONALE A TALE IMPOSTA, NONCHÉ RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI.  
(G.U. 23-12-1997, n. 298, Supplemento ordinario)

Art. 52. - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei utenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono



- attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
  4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
  5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
    - a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
    - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
      - 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53;
      - 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;
      - c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il utente;
      - d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
    6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.
    7. Abrogato.

#### **D.Lgs. 31-10-1990, n. 346**

#### **APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI** (G.U. 27-11-1990, n. 277, Supplemento ordinario)

#### **Art. 28 - Dichiarazione della successione** (Artt. 35, comma 1, 36 e 37 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 4, legge n. 880/1986)

1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.
2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.
3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.
4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo.
5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunciato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.
6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.
7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamiliardi e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.
8. La dichiarazione nulla si considera omessa.

#### **Art. 29 - Contenuto della dichiarazione** (Art. 37, comma 2, D.P.R. n. 637/1972)

1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
  - a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
  - b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunce;
  - c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
  - d) gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all'art. 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;
  - e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
  - f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
  - g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;
  - h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e);
  - i) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
  - l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
  - m) il valore globale netto dell'asse ereditario;
  - n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova.
- n-bis) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.
2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio.
3. Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso se è superiore.

#### **Art. 30 - Allegati alla dichiarazione** (Art. 38 D.P.R. n. 637/1972)

1. Alla dichiarazione devono essere allegati:
  - a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
  - b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;
  - c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
  - d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
  - e) gli estratti catastali relativi agli immobili;
  - f) un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;
  - g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;
  - h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
  - i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.
- l-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'art. 27, comma 3.
2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato.
3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'art. 11, commi 5 e 6, del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
5. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passività e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne dà avviso al dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto nel secondo periodo dell'art. 23, comma 2, ad esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso.
6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi l'attestazione di cui all'art. 13, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, si applica, purché alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'art. 23, comma 4.

#### **Art. 31 - Termine per la presentazione della dichiarazione** (Art. 39 D.P.R. n. 637/1972)

1. La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione.
2. Il termine decorre:
  - a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;
  - b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;
  - c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;
  - d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;
  - e) dalla data della rinuncia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;
  - f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'art. 28, comma 7;
  - g) per gli enti che non possono accettare l'eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;
  - h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.
3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30.
4. La presentazione ad ufficio del registro diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione è pervenuta all'ufficio competente.

**D.P.R. 29-09-1973, n. 600****DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI**  
(G.U. 16-10-1973, n. 268, Supplemento ordinario)**Art. 60 - (Notificazioni)**

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al utente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

- la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
- il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
- salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
- è in facoltà del utente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del utente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
- le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.

**D.M. 08-01-2001****RIPIETIBILITÀ DELLE SPESE DI NOTIFICA E DETERMINAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DI RECUPERO**  
(G.U. 26-01-2001, n. 21, Serie Generale)**Preambolo****IL MINISTRO DELLE FINANZE**

Visto l'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante la disciplina delle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al utente, in esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile;

Visto il secondo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, il quale stabilisce che le spese per il pagamento dei compensi per la notifica sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;

Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante norme per la notifica degli atti a mezzo posta e per le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, ed in particolare l'art. 14, come modificato dall'art. 20 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in cui, si dispone che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al utente può avvenire, da parte degli uffici finanziari, direttamente a mezzo della posta;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, in cui, tra l'altro:

al comma 4, si dispone che gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere notificati mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

al comma 5, si prevede che la disposizione recata dal precedente comma 4, si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria e i centri informativi inviano in conformità alle singole leggi di imposta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, in cui, tra l'altro:

al comma 1, si dispone, con decorrenza dal 1° agosto 1991, l'aumento a lire 3000 del compenso previsto a titolo di rimborso spese per ogni notificazione effettuata dai messi dell'amministrazione finanziaria;

al comma 4, si prevede che le spese per i compensi di cui al precedente comma 1, le spese postali sostenute in applicazione della legge n. 890 del 1982, nonché quelle relative all'applicazione degli articoli 139 e 140 del codice di procedura civile, sono ripetibili anche nei confronti dei destinatari di atti d'imposizione diretta ed esigibili tramite ruoli di esazione abbinati alla riscossione dei tributi rettificati con accertamento, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, datato 14 marzo 2000, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono state determinate le somme spettanti ai comuni per la notifica di atti della pubblica amministrazione, fissate in lire 10.000 per ciascun atto, oltre le spese di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Ritenuta l'opportunità di emanare il decreto previsto sia dal secondo comma dell'art. 4 della legge n. 249 del 1976, sia dal comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 202 del 1991, al fine di uniformare il comportamento degli uffici per quanto riguarda le modalità di recupero delle spese di notifica, determinando, altresì in misura forfettaria, il costo da ripetere al destinatario a seconda delle modalità di invio dell'atto notificato;

Decreta:

**Art. 1. - Ripetibilità delle spese di notifica**

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.

**Art. 2. - Costo della notifica**

1. L'ammontare delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di lire 6.000, pari a 3,10 euro per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura unitaria di lire 10.000, pari a 5,16 euro, per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 20 della legge dell'8 maggio 1998, n. 146.

**Art. 3. - Esclusioni**

1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta.

2. E' esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

**Art. 4. - Effetti delle presenti disposizioni**

1. Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**D.M. 06-08-2003****Aggiornamento del compenso spettante per la notifica di atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali.**

(G.U. 11-09-2003, n. 211, Serie Generale)

**Preambolo****IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO**

Visto il decreto interministeriale 14 marzo 2000 - emanato ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 in data 6 giugno 2000, che fissa in L. 10.000 l'importo spettante ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a mezzo dei messi comunali;

Considerato che, ex art. 1, comma 2 del cennato decreto interministeriale, la somma spettante per ogni singolo atto notificato è aggiornata ogni tre anni in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

**Art. 1.**

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, dei messi comunali.

2. Al comune che vi provvede spetta, a decorrere dal 1° aprile 2003, per ogni singolo atto notificato la somma di Euro 5,56, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma è aggiornata ogni tre anni in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute, per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato, provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato.

4. Le relative spese sono poste a carico della pertinente unità previsionale di base all'uopo individuata da ciascuna amministrazione.

**D.Lgs. 18-12-1997, n. 471 RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMA 133, LETTERA Q), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.**

**Art. 13. - Ritardati od omessi versamenti diretti**

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

**D.Lgs. 18-12-1997, n. 472 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE, A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMA 133, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, n. 662.****Art. 1. - Oggetto**

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria.

**Art. 2. - Sanzioni amministrative**

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.

**Art. 3. - Principio di legalità**

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

**Art. 4. - Imputabilità**

1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

**Art. 5. - Colpevolezza**

1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 51.645 (lire cento milioni), salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
4. E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

**Art. 6. - Cause di non punibilità**

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento.
  2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminazione delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
  3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
  4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
  5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
- 5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

**Art. 7. - Criteri di determinazione della sanzione**

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

**Art. 8. - Intrasmissibilità della sanzione agli eredi**

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

**Art. 9. - Concorso di persone**

1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

**Art. 10. - Autore mediato**

1. Salva l'applicazione dell'articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale.

**Art. 11. - Responsabili per la sanzione amministrativa**

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.
2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.
4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.
5. Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 è limitata all'eventuale eccedenza.
6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione.
7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1.



**Art. 12. - Concorso di violazioni e continuazione**

1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.
5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

**Art. 13. - Ravvedimento**

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - c) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Abrogato.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

**Art. 14. - Cessione di azienda**

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

**Art. 15. - Trasformazione, fusione e scissione di società**

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 codice civile.
2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

**Art. 16. - Procedimento di irrogazione delle sanzioni**

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
4. Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

**Art. 16-bis. - Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni**

1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16, relativo alle violazioni previste dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.
2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, è ridotto alla metà.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1° aprile 2003.

**Art. 17. - Irrogazione immediata**

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.

**Art. 18. - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi**

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.
2. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo è proposto alla Direzione regionale delle entrate, competente in ragione della sede dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni.
3. In presenza di più soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce l'autorità giudiziaria, il ricorso amministrativo è improponibile, quello in precedenza proposto diviene improcedibile e la controversia pendente deve essere riproposta avanti al giudice ordinario nel termine di centottanta giorni dalla notificazione della decisione di improcedibilità.
4. Le decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorità giudiziaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dall'articolo 19.

**Art. 19. - Esecuzione delle sanzioni**

1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.



2. La commissione tributaria regionale può sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.
4. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie; la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito. L'autorità giudiziaria ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione può derivare un danno grave ed irreparabile, può disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia.
5. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria è riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.
6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

**Art. 20. - Decadenza e prescrizione**

1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.
2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

**Art. 21. - Sanzioni accessorie**

1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:
  - a) l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
  - b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;
  - c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;
  - d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).
2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

**Art. 22. - Ipoteca e sequestro conservativo.**

1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza.
4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.
5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.
7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso, il presidente della commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti perdono altresì efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

**Art. 23. - Sospensione dei rimborsi e compensazione**

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.

**Art. 24. - Riscossione della sanzione**

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempita.

**Art. 25. - Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore.
2. Gli articoli 3,4,5,6,8 e 12 si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1.
3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro il 18 dicembre 1998, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato. La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'articolo 17, comma 3.
- 3-bis. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1998, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.
- 3-ter. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 1999, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.
- 3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono ridotte della metà per i contribuenti che aderiscono ad apposito invito al pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime, contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
- 3-quinquies. Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 3-quater, inviata tramite servizio postale, sono pagati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione stessa.
- 3-sexies. Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle eventualmente rideterminate in sede di autotutela, non sono integralmente corrisposte entro il termine di cui al comma 3-quater, il debitore è tenuto a pagare l'intero importo iscritto a ruolo previa notifica, da parte del concessionario, della relativa cartella.
- 3-septies. La remunerazione spettante al concessionario sulle somme riscosse a seguito dell'invio della comunicazione di cui al comma 3-quater è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

**Art. 26. - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria**

1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

**Art. 27. - Violazioni riferite a società, associazioni od enti**

1. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

**Art. 28. - Disposizioni di attuazione**

1. Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro delle finanze, le modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

**Art. 29. - Disposizioni abrogate**



1. Sono abrogati:

- a) gli articoli da 1 a 8,11,12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole "e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi", da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;
- b) il decreto ministeriale 1° settembre 1931;
- c) i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole "27, penultimo comma", dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- d) nell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546:

- 1) nella rubrica, le parole "e delle sanzioni pecuniarie";
- 2) nel comma 3, le parole "e le sanzioni pecuniarie".

2. E' inoltre abrogata ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonché della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente decreto.

Art. 30. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**D.Lgs. 18-12-1997, n. 473**

**REVISIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI SUGLI AFFARI, SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI, NONCHÉ DI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI, A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMA 133, LETTERA Q), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.**

(G.U. 08-01-1998, n. 5, Supplemento Ordinario)

CAPO IV

Sanzioni in materia di tributi locali

Art. 12. - Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) (...)
- b) (...)
- c) (...)

d) l'articolo 76, concernente le sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, è sostituito dal seguente:

"Art. 76 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette."

Art. 16. - Norme applicabili

1. Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso.

**LEGGE 27-12-2006, N. 296**

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007).**

(G.U. 27-12-2006, n. 299, Supplemento Ordinario)

Art. 1 - Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile

(...)

158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

170. (...)



171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170, si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

172. - 178. (...)

179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

(...)